



3084 Wabern, il 16 agosto 1993

Tel 031 / 963 42 48
Fax 031 / 963 43 02

Ihr Zeichen
Votre ref.
Vostro rif.

Unser Zeichen
Notre ref.
Nostro rif. V.4.602.4

Ai Dipartimenti cantonali
competenti in materia di
circolazione stradale

Direttive concernenti i corsi d'istruttori per apprendisti conducenti di autocarri

Onorevole Signor Consigliere di Stato

Dal 1968 hanno luogo regolarmente corsi destinati agli istruttori per apprendisti conducenti di autocarri. Inizialmente, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ne aveva affidato la realizzazione tecnica a un gruppo di lavoro. L'organizzazione amministrativa e finanziaria era stata assunta dall'ASPA (attualmente ASTAG: Associazione dei trasportatori professionisti svizzeri). I corsi erano indetti dalla Divisione federale di polizia (attualmente Ufficio federale di polizia). Successivamente, sia la pubblicazione, sia l'attuazione dei corsi sono state demandate integralmente all'Associazione dei servizi della circolazione (ASC) e all'ASTAG; entrambe le associazioni desideravano però un disciplinamento scritto in merito alla ripartizione dei compiti.

In base all'articolo 17 capoverso 3 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAV), l'Ufficio federale di polizia ha elaborato, in collaborazione con l'ASC e l'ASTAG, direttive concernenti i corsi d'istruttori per apprendisti conducenti d'autocarri. Queste direttive rispecchiano essenzialmente la prassi attuale.

Per contro, nelle presenti direttive non è possibile tener conto della proposta dell'ASTAG - e quindi neppure di quella analoga presentata a suo tempo dal Servizio della circolazione del Cantone Soletta - secondo cui la proroga del permesso per formare apprendisti conducenti (art. 17 cpv. 2 OAV) dovrebbe dipendere anche dalla frequenza del corso di perfezionamento da parte dell'istruttore come pure dal superamento dell'esame di fine tirocinio da parte di un apprendista che l'istruttore ha regolarmente accompagnato. Questa richiesta dovrà essere discussa in occasione di una prossima revisione dell'OAV.

Pertanto, visto l'articolo 17 capoverso 3 OAV, emaniamo le seguenti

direttive:

1. Fondamento legale

L'istruttore per apprendisti conducenti di autocarri deve possedere il permesso di formare tali apprendisti. Questo permesso è rilasciato dall'autorità cantonale ai maestri di tirocinio o alle persone occupate nell'impresa che siano esperte nella professione dell'autista ed abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza compromettere la sicurezza del traffico mediante infrazioni alle norme della circolazione, che godono di una buona reputazione e offrono la garanzia che l'istruzione di minorenni può essere loro affidata (art. 17 cpv. 1 OAV).

Chi chiede il permesso di formare apprendisti conducenti di autocarri deve seguire un corso d'istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione. L'Ufficio federale di polizia emana le direttive concernenti i corsi d'istruzione (art. 17 cpv. 3 OAV).

2. Scopo del corso d'istruzione

Al futuro istruttore devono essere inculcate le conoscenze particolarmente importanti per accompagnare gli apprendisti conducenti di autocarri nelle corse di scuola guida.

Non si tratta unicamente di informazioni su doveri e diritti dell'accompagnatore di un allievo conducente, ma soprattutto di una formazione completa affinché l'istruttore possa espletare la funzione di educatore e di istruttore nell'ambito dell'attività d'insegnamento.

3. Iscrizione e ammissione alla formazione

Le imprese interessate iscrivono il candidato ai corsi presso l'autorità d'ammissione del loro Cantone di domicilio. L'autorità cantonale controlla se i requisiti di cui nell'articolo 17 capoverso 1 OAV sono debitamente adempiuti (cfr. n. 1). I candidati che possono essere ammessi al corso saranno annunciati all'organizzatore del corso conformemente alla pubblicazione.

4. Organizzazione e svolgimento dei corsi

Per garantire una formazione razionale e per quanto possibile uniforme, l'*Associazione dei servizi della circolazione (ASC)* organizza e svolge i corsi in collaborazione con l'*Associazione dei trasportatori professionisti svizzeri (ASTAG)*.

L'ASC è responsabile della direzione dei corsi, l'ASTAG dell'amministrazione.

I corsi di formazione sono tenuti, all'occorrenza, nelle tre lingue ufficiali.

Le date dei corsi previsti sono pubblicate ogni volta entro fine ottobre per l'anno successivo.

Il costo del corso è calcolato in modo da coprire le spese (incl. i lavori preparatori), ma non ne deve risultare un utile.

Al fine di garantire una formazione uniforme, l'insegnamento durante i corsi è impartito secondo un identico programma.

L'organizzatore dei corsi distribuisce a ciascun partecipante il manuale d'insegnamento elaborato dal dipartimento al fine di formare gli apprendisti conducenti di autocarri.

5. Sorveglianza sui corsi

L'Ufficio federale di polizia sorveglia lo svolgimento dei corsi. A tal fine, un rappresentante può assistere ai corsi e controllarne lo svolgimento. Se l'insegnamento è ritenuto insufficiente, devono essere presi provvedimenti idonei a migliorare i corsi, d'intesa con i responsabili di quest'ultimi.

6. Rilascio del permesso di formare apprendisti conducenti

Alla fine del corso, è effettuato un test per verificare se i candidati hanno le necessarie conoscenze in materia di circolazione stradale.

La direzione del corso fissa il numero massimo di errori ammessi per superare il test. Se il test non è superato, l'istruttore ha la possibilità di ripeterlo presso il Servizio della circolazione stradale del Cantone di domicilio. La direzione del corso accorda un termine.

Concluso il corso, la direzione del corso trasmette all'autorità cantonale competente i documenti per il rilascio del permesso di formare apprendisti conducenti.

7. Rinnovo del permesso di formare apprendisti conducenti (art. 17 cpv. 2 OAV)

La validità del permesso per formare apprendisti conducenti è limitata a sei anni. Può essere prolungata per un nuovo periodo di sei anni se il detentore prova che dal rilascio o dall'ultima proroga del permesso almeno uno degli apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l'esame di conducente di autocarri.


8. Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano immediatamente in vigore.

Gradisca, onorevole Signor Consigliere di Stato, l'espressione della nostra massima stima.

UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA

Il sostituto del direttore



P. Schmid, vicedirettore

Le presenti direttive sono inviate contemporaneamente e nel numero di esemplari necessari all'Associazione dei servizi della circolazione (ASC) e all'Associazione Associazione dei trasportatori professionisti svizzeri (ASTAG), affinché informino direttamente i loro membri, nonché alle organizzazioni, alle associazioni e agli uffici federali interessati.